



DELIBERA D'URGENZA DEL PRESIDENTE FEDERALE

N°6/2020

del 17 marzo 2020

OGGETTO: Giustizia Sportiva federale – proroga sospensione dei termini

IL PRESIDENTE FEDERALE

- Visto l'Art.17, comma 5) dello Statuto Federale;
- visto il del Decreto Legge del 7 marzo 2020 recante “misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da virus Covid 19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria” che stabilisce la sospensione di tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari d'Italia e rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020;
- richiamata la delibera d'urgenza del Presidente federale nr. 5 del 10 marzo u.s. con la quale, tenuto conto delle disposizioni del D.L. sopra richiamato e visto l'art. 39 del Regolamento di Giustizia Sportiva, si stabiliva di adottare per ragioni di oggettiva gravità ed eccezionalità il provvedimento della sospensione di tutti i termini relativi ai procedimenti di giustizia sportiva fino al 22 marzo 2020;
- tenuto conto che il Decreto Legge del 16 marzo all'art.79 reca “nuove misure per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare” e proroga il termine della sospensione dal 22 marzo al 15 aprile 2020;
- ritenuto opportuno, pertanto, provvedere ad una proroga fino al 15 aprile 2020 anche per quanto riguarda la sospensione di tutti i termini relativi ai procedimenti di Giustizia sportiva;
- valutato necessario adottare un provvedimento d'urgenza, preso atto che non è possibile attendere lo svolgimento del prossimo Consiglio Federale al momento calendarizzato per il 24 aprile 2020:

DELIBERA

- di prorogare la sospensione di tutti i termini dei procedimenti di Giustizia sportiva della FIJLKAM dal 22 marzo al 15 aprile 2020, salvo ulteriori provvedimenti delle Autorità competenti, fermo restando che:
- i termini riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione;
- ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo;
- le udienze già fissate in detto periodo si intendono rinviate d'ufficio a data successiva che sarà stabilita e tempestivamente comunicata alle parti e agli altri eventuali interessati a cura del competente Organo Giudicante.

La presente deliberazione, assunta in via d'urgenza per le ragioni esposte in premessa, sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Federale in occasione della sua prima riunione utile.

f.to Il Presidente Federale
Domenico Falcone